



*Prefettura di Parma*

*Ufficio Territoriale Del Governo*

N. 2155/2008/2^ Area - Elettorale

Parma, 28 febbraio 2008

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

**LORO SEDI**

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e  
Sottocommissioni Elettorali Circondariali

**LORO SEDI**

***Tramite Telefax (N. 8 pagine compresa la presente)***

Oggetto: Elezioni politiche di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 14/08 in data 28 febbraio 2008 relativa all'oggetto, pubblicata sul sito [www.interno.it](http://www.interno.it) e si allega l'elenco degli Stati con intesa e senza intesa:

“””””In vista delle elezioni politiche indicate in oggetto, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

**1) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori.**

Com'è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo l'elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 459/01.

Preliminarmente, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, questo Ministero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in linea con quanto prevede l'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, questa Direzione Centrale ha provveduto alla realizzazione informatica dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, già trasmesso al Ministero degli Affari esteri, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, dello stesso regolamento. In tale elenco non sono incluse né le posizioni dei minorenni al 13 aprile prossimo, né i nominativi di quanti risultano privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce delle comunicazioni trasmesse in precedenza in via informatica dai comuni a questo Ministero entro lo scorso 9 gennaio. Non si è, quindi, tenuto conto di eventuali aggiornamenti (inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore) di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 9 gennaio.

Sono stati, invece, inseriti in detto elenco provvisorio i cittadini nati nel periodo 1/1/1990-13/4/1990 pur trattandosi di posizioni risultanti nell'AIRE centrale come “non iscritti nelle liste elettorali” (COD. 0). L'elenco definitivo degli elettori (diviso per ripartizione, stato ed ufficio consolare) dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte di appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, del regolamento).

## 2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni.

Ai fini del doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori all'estero (opportunamente separato dall'elenco dei residenti in Stati senza intesa, che, come è noto, non possono votare per corrispondenza) è disponibile per le Prefetture-UU.TT.G. nella intranet, all'indirizzo <http://servizielettorali.interno.it> oppure all'indirizzo 10.254.8.21, nella sezione "AIRE"-Area riservata Prefetture UU.TT.G.-.

Per accedere nell'Area Riservata Aire è necessario digitare la user id e password già fornite a ciascuna Prefettura-U.T.G. (ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione contattare il Call center AIRE al numero verde 800251155).

Selezionando, quindi, il menu "elezioni politiche 2008", si accede all'elenco elettori all'estero (elett. mdb) suddiviso, per comune di competenza, nell'ambito provinciale.

Per la corretta gestione dei singoli elenchi, si raccomanda di leggere la nota operativa presente nella medesima pagina intranet.

Affinché i comuni possano adempiere tempestivamente alle presenti direttive, si pregano le SS.LL. di voler adottare ogni utile iniziativa in modo che ai comuni stessi venga fornito immediatamente il rispettivo elenco degli elettori residenti all'estero su stampa o con file formato.txt.

In ogni caso si fa presente che il citato elenco verrà trasmesso anche direttamente in via telematica ai comuni.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica i comuni potranno contattare il Centro Tecnico Informatico di questa Direzione Centrale al citato numero verde. Per problematiche di natura amministrativa, si potranno contattare gli uffici elettorali di codeste Prefetture UU.TT.G., che, ove necessario, si rivolgeranno a questa Direzione Centrale.

Si ribadisce l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto. Tali cancellazioni - indicando i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento - dovranno essere immediatamente segnalate al competente Ufficio consolare, al fine di evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto di voto, ferma restando ovviamente la necessità di aggiornare informaticamente la "posizione elettore" nell'apposito campo del programma "Anag-Aire".

Le SS.LL. dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei Comuni sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003; tale disposizione stabilisce che tutti i cittadini residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati - tramite telefax o via telematica – dal Comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Con le predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento e cioè nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, Consolato, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte entro il 20 marzo p.v., al fine di permettere agli uffici consolari di inviare tempestivamente agli elettori i plichi con le schede, onde consentire il "ritorno" postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio.

Si rileva, infine, la necessità che le cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 25° giorno antecedente la data della votazione e cioè **entro il 19 marzo**, affinché possano essere segnalate dal Comune stesso non oltre il giorno successivo al competente Consolato. Ciò per evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 223/67, con riferimento alle cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Tutte le suddette comunicazioni (iscrizioni e cancellazioni) devono essere fatte via telefax o via telematica agli uffici consolari di competenza i cui numeri e indirizzi e-mail – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari esteri [www.esteri.it](http://www.esteri.it) (per un agevole accesso, seguire il percorso il ministero> rappresentanze diplomatiche> ambasciate e consolati).

Tali numeri e indirizzi e-mail degli uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del regolamento. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta del Consolato, il comune invii, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempire a tale delicata incombenza risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Ciò, ai fini dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco degli elettori all'estero.

### 3) Comunicazione degli Stati senza intesa e successiva comunicazione degli optanti.

Questa Direzione Centrale ha ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri la comunicazione degli Stati in cui non può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza (art. 19, commi 3 e 4, legge n. 459/01).

La comunicazione dell'elenco dei suddetti Stati avverrà per il tramite di codeste Prefetture-UU.TT.G. con le medesime modalità tecniche (pubblicazione nella Area AIRE della intranet ed invio diretto ai comuni) utilizzate per la trasmissione dell'elenco provvisorio degli elettori.

Si segnala, altresì, che, come di consueto, questa Direzione Centrale provvederà a comunicare i nominativi degli elettori della circoscrizione Estero che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia non appena pervenute le relative informazioni dai Consolati.

Entro il 19 marzo p.v., a tali elettori optanti i comuni dovranno inviare lo specifico modello di cartolina-avviso (mod n.2-EP verde), che sarà diverso da quello previsto per gli elettori residenti in Stati senza intesa (mod. n3-EP rosso).

Al riguardo si precisa che ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune di ultima residenza in Italia per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, a domanda, essere ammessi al voto nella circoscrizione del territorio nazionale nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del Testo Unico in materia di elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata all'accertamento del mancato invio, da parte dell'ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in Stato con intesa, che non abbiano esercitato tempestivamente l'opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per le elezioni politiche si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentano al comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia per le elezioni politiche, tale richiesta non potrà essere accolta, al fine di evitare rischi di doppio voto.

### 4) Stampa delle liste elettorali sezionali.

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie e politiche, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale in occasione della prossima consultazione, che le liste sezionali vengano ricompile, d'intesa con le commissioni elettorali circondariali - e dopo il cosiddetto blocco delle liste - in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

In tale contesto, non dovranno, ovviamente, essere inseriti nelle predette liste sezionali dei comuni in cui si vota solo per le elezioni politiche tutti gli elettori della circoscrizione Estero (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati con intesa).

Tali elettori saranno infatti inseriti nell'elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, e pertanto dovranno essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero".

Ovviamente, gli optanti e i residenti in Stati senza intesa in cui non può votarsi per corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia.

Viceversa, si segnala che, nel caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni politiche con quelle regionali o amministrative, gli elettori della circoscrizione estero non dovranno essere depennati dalle liste sezionali, ma si dovrà apporre sulle medesime liste, accanto ai nominativi di tali elettori, la specificazione del tipo di consultazione alla quale essi possono partecipare presso l'Ufficio elettorale di sezione (es: vota solo per le elezioni comunali).

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro il 22 marzo p.v..

Si fa rinvio ad apposita circolare esplicativa per gli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente all'estero di cui al decreto -legge n.24/08. "\*\*\*\*\*"

Il Viceprefetto Dirigente l'Area 2^  
(Zasa)

## STATI CON INTESA

AFGHANISTAN  
ALBANIA  
ALGERIA  
ANDORRA  
ANGOLA  
ANTIGUA E BARBUDA  
ARABIA SAUDITA  
ARGENTINA  
ARMENIA  
AUSTRALIA  
AUSTRIA  
AZERBAIGIAN  
BAHAMAS  
BAHREIN  
BARBADOS  
BELGIO  
BELIZE  
BENIN  
BOLIVIA  
BOSNIA-ERZEGOVINA  
BRASILE  
BULGARIA  
BURUNDI  
CAMBOGIA  
CAMERUN  
CANADA  
CAPO VERDE  
CIAD  
CILE  
CIPRO  
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA  
COLOMBIA  
COSTARICA  
CROAZIA  
DANIMARCA  
ECUADOR  
EGITTO  
EL SALVADOR  
EMIRATI ARABI UNITI  
ERITREA  
ESTONIA  
ETIOPIA  
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA  
FEDERAZIONE RUSSA  
FILIPPINE  
FINLANDIA  
FRANCIA  
GEORGIA  
GERMANIA

GHANA  
GIAPPONE  
GIORDANIA  
GRECIA  
GRENADA  
GUATEMALA  
GUINEA  
GUINEA BISSAU  
HAITI  
HONDURAS  
INDIA  
IRAN  
IRLANDA  
ISLANDA  
ISRAELE  
KENYA  
LAOS  
LETTONIA  
LIBANO  
LIECHTENSTEIN  
LITUANIA  
LUSSEMBURGO  
MALAYSIA  
MALI  
MALTA  
MAROCCO  
MAURITIUS  
MESSICO  
MONACO  
MONGOLIA  
MOZAMBICO  
NAMIBIA  
NICARAGUA  
NIGERIA  
NORVEGIA  
NUOVA ZELANDA  
OMAN  
PAESI BASSI  
PAKISTAN  
PALAU  
PANAMA  
PARAGUAY  
PERU'  
POLONIA  
PORTOGALLO  
QATAR  
REGNO UNITO  
REPUBBLICA CECA  
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO  
REPUBBLICA DI COREA  
REPUBBLICA DOMINICANA

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA

ROMANIA

RUANDA

SAN MARINO

SANTA SEDE

SAO TOME' E PRINCIPE

SENEGAL

SERBIA E MONTENEGRO

SEYCHELLES

SINGAPORE

SIRIA

SLOVACCHIA

SLOVENIA

SPAGNA

SRI LANKA

STATI UNITI D'AMERICA

SUD AFRICA

SUDAN

SVEZIA

SVIZZERA

SWAZILAND

THAILANDIA

TUNISIA

TURCHIA

UCRAINA

UGANDA

UNGHERIA

URUGUAY

VENEZUELA

VIETNAM

ZAMBIA

## STATI SENZA INTESE

BANGLADESH  
BHUTAN  
BIELORUSSIA  
BOTSWANA  
BRUNEI  
BURKINA FASO  
COMORE  
CONGO  
COSTA D'AVORIO  
CUBA  
DOMINICA  
FIGI  
GABON  
GAMBIA  
GIAMAICA  
GIBUTI  
GUINEA EQUATORIALE  
GUYANA  
INDONESIA  
IRAQ  
ISOLE COOK  
ISOLE MARSHALL  
ISOLE SALOMONE  
KAZAKHSTAN  
KIRGHIZISTAN  
KIRIBATI  
KUWAIT  
LESOTHO  
LIBERIA  
LIBIA  
MADAGASCAR  
MALAWI  
MALDIVE  
MAURITANIA  
MOLDOVA  
MYANMAR  
NAURU  
NEPAL  
NIGER  
PAPUA NUOVA GUINEA  
REPUBBLICA CENTRAFRICANA  
SAINT KITTS E NEVIS  
SAINT LUCIA  
SAINT VINCENT E GRENADINE  
SAMOA  
SIERRA LEONE  
SOMALIA  
STATI FEDERATI DI MICRONESIA

SURINAME  
TAGIKISTAN  
TAIWAN  
TANZANIA  
TIMOR ORIENTALE  
TOGO  
TONGA  
TRINIDAD E TOBAGO  
TURKMENISTAN  
TUVALU  
UZBEKISTAN  
VANUATU  
YEMEN  
ZIMBABWE